

1000 EURO DAL SECONDO FIGLIO

L'assegno pari ad euro 1.000, di cui all' articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge (l. 24 novembre 2003 n. 326, pubblicata sulla G.U. n.274 del 25.11.2003 - S.O. n. 181), è concesso per ogni figlio nato **dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004**, che sia secondo od ulteriore per ordine di nascita.

Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato nel medesimo periodo.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno è concesso per ogni figlio secondo od ulteriore.

Ai fini dell'ottenimento dell'assegno la madre del bambino deve:

- **essere cittadina italiana o comunitaria;**
- **essere residente in Italia al momento del parto del bambino ovvero al momento dell'adozione.**

Il Comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, provvede a verificare il possesso dei suddetti requisiti e a trasmettere le necessarie informazioni all'INPS ai fini dell'erogazione dell'assegno.

per maggiori informazioni contatta il Numero Verde 800 196 196

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

... omissis ...

DECRETA:

ART. 1

1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, comunica all'INPS entro 10 giorni i dati in suo possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilità all'utilizzo di tali modalità di trasmissione, il comune prende contatti con la Direzione provinciale INPS competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.

3. L'INPS, attraverso le proprie strutture, provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

ART. 2

1. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.

... omissis ...

IN AUMENTO LE FALSIFICAZIONI DI BANCONOTE E DI MONETE

**Presentati i dati relativi al secondo semestre 2003.
I tagli più falsificati.**

Nel 2003 sono state complessivamente ritirate, sia all'interno che all'esterno dell'area dell'euro, 551.287 banconote euro contraffatte, 311.925 delle quali nel secondo semestre con un incremento del 30%. Il raffronto tra i dati del secondo semestre 2003 con quelli dell'analogo periodo del 2002 (154.153 biglietti ritirati), evidenzia che i casi di contraffazione di banconote sono più che raddoppiati.

I tagli più contraffatti sono quelli da **50 euro** (52,2% delle banconote ritirate) e da **20 euro** (30,5%).

Le banconote contraffatte nel 2003

Banconota	Quantità	% sul totale di quelle ritirate
5 euro	2.365	0,8%
10 euro	2.792	0,9%
20 euro	95.233	30,5%
50 euro	162.774	52,2%
100 euro	39.736	12,7%
200 euro	8.510	27%
500 euro	515	0,2%

La Banca centrale europea (BCE) esorta i cittadini "a non preoccuparsi eccessivamente riguardo alla possibilità di ricevere biglietti falsi e a mantenere, nel contempo, un atteggiamento vigile."

Cioè a controllare con attenzione le caratteristiche di sicurezza delle banconote.

Per quanto riguarda le monete in euro nel 2003 sono state ritirate 26.191 monete contraffatte, contro i 2.339 casi registrati nel 2002.

Il dato non desta particolare preoccupazione se raffrontato con i 49 miliardi di monete in circolazione.

La falsificazione riguarda in particolare le monete da **2 euro** (19.688).

Le monete contraffatte ritirate nel 2002 e nel 2003.

Taglio	dato 2002	dato 2003
50 cent	28	185
1 euro	1.281	6.318
2 euro	1.030	19.688

IN DEROGA ALL' ARTICOLO 61 DEL VIGENTE CCNL

TI VOGLIONO TRASFERIRE?

Leggi attentamente la lettera di trasferimento perché se è stata inserita la frase “in deroga all'articolo 61 del vigente ccnl” ti si chiede di

RINUNCIARE A QUESTI DIRITTI:

In caso di trasferimento, al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttive determinanti il provvedimento.

A tale incontro può partecipare, su richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato.

L'Azienda, nel disporre il trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle esigenze personali e familiari del dipendente.

Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze.

Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Questa disposizione non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva che disti meno di 30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali.

Il trasferimento, da comune a comune, va comunicato con un preavviso di:

- 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali;
- 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali.

IL TRASFERIMENTO, *NON IN DEROGA*, EFFETTUATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PREAVVISO, DA DIRITTO AD ESSERE CONSIDERATO IN MISSIONE E QUINDI DA DIRITTO ALLA RELATIVA INDENNITÀ.